

Il *monitoraggio* e la *registrazione* delle informazioni sulla titolarità effettiva dei **trust** è un punto importante della **normativa antiriciclaggio** come strumento di lotta a quei fenomeni illeciti che spesso operano tramite *scudo di strutture societarie*.

La **IV Direttiva europea antiriciclaggio** aveva già imposto agli Stati membri di prescrivere che *i fiduciari di trust, disciplinati dal loro diritto nazionale, ottengano e mantengano informazioni adeguate/accurate/aggiornate sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni devono includere l'identità del costituente, del trustee, del guardiano (ove presente), del beneficiario o dei beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust. Tutte le informazioni devono essere conservate in un Registro centrale, garantendo l'accesso tempestivo e completo alle Autorità competenti ed alle Fiu (Uif per l'Italia).*

Con l'introduzione della **IV Direttiva**, le stesse norme dovranno trovare applicazione anche nei confronti delle altre tipologie di Istituti giuridici con assetto o funzione simili a quelli dei trust, spettando agli Stati membri definire *le caratteristiche in base alle quali determinare se un Istituto giuridico ha simili caratteristiche in base al diritto nazionale.*

Nel nostro **ordinamento nazionale** (assente una compiuta disciplina civilistica del trust) intanto il punto di riferimento è la **Legge 16 ottobre 1989 n.36** rettificante la **Convenzione dell'Aja 1.7.1985**. All'**art.2** si recita che *per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona (il costituente -con atto tra vivi o mortis causa-) qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico*. La stessa **Convenzione** specifica che: A) *i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee*; B) *i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee*; C) *il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare/gestire/disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme particolari imposti dalla Legge*.

La legge applicabile è quella che il costituente del **trust** ha scelto, tuttavia ai fini **antiriciclaggio** *le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli Istituti giuridici affini dovranno essere registrate dove i fiduciari del trust (o persone equivalenti) risiedono*. La **IV Direttiva europea antiriciclaggio** *garantisce l'accesso a tali informazioni alle autorità competenti, alle Fiu, ai Soggetti obbligati all'adeguata verifica ed a chiunque possa dimostrare un legittimo interesse*, la **V Direttiva**, inoltre, consente l'accesso anche al pubblico *per contribuire a contrastare l'uso improprio dei trust e degli Istituti giuridici affini, consentendo alla Società civile (ed alle sue Organizzazioni) ed alla stampa di effettuare valutazioni più accurate di tali informazioni*. Tuttavia, qualora l'accesso pubblico potesse esporre il titolare effettivo ad un rischio elevato (frode, ricatto, violenze od intimidazioni) o se minore od incapace, *gli Stati membri potranno vietarlo o limitarlo solo ad alcune informazioni*.